



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 79 – 22 DICEMBRE 2025

Riunione del 17 Dicembre

48.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **Fausto Borelli**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico del:

Sig. BORELLI Fausto, per avere, in violazione degli artt. 2 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 11 e 18 dello Statuto, artt. 2 e 18 R.A.T., artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, contattato in via diretta tesserati della MONTALE PALLAVOLO S.S.D. a R.L., tra cui l'atleta Sig. C. B. e l'allenatore Sig. M. F., senza il preventivo consenso del loro sodalizio e in assenza di un rappresentante di quest'ultimo, al fine di vagliare l'interesse di questi a trasferirsi presso altra Società sportiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 25.06.2025 inviato alla Procura Federale dal Sig. Gianfranco Barberini, in qualità di Presidente pro tempore della MONTALE PALLAVOLO S.S.D. a r.l., con il quale lamentava che l'incolpato avesse contattato direttamente alcuni tesserati della propria compagine, fra cui l'atleta Sig. C. B. e l'allenatore Sig. M. F., senza il preventivo consenso del loro sodalizio e in assenza di un rappresentante di quest'ultimo, al fine di indurli a trasferirsi presso altra Società sportiva.

La Procura dava avvio alle indagini, concludendole con atto del 15.07.2025 e procedendo, quindi, al deferimento dell' incolpato con relativo provvedimento del 18.09.2025 (Reg. n 04.2025/2026), con il quale contestava gli addebiti di cui sopra.

In data 14.10.2025 il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 17 Dicembre 2025.



All'udienza del 17.12.2025 si è collegato per la Procura Federale la Sostituta Procuratrice Avv. Fulvia Finotti, la quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di 4 mesi di sospensione dell'incolpato da ogni attività federale;

Nessuno è comparso per il Sig. Borelli Fausto.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riunito in Camera di Consiglio e, quindi, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro i successivi 10 giorni.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato al soggetto incolpato, peraltro non contestato neanche da quest'ultimo, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

Dopo aver rassegnato le proprie dimissioni dal sodalizio esponente, in data 19.05.2025 il Sig. Borelli Fausto contattava, l'atleta B. C., ancora tesserata con la MONTALE PALLAVOLO S.S.D. a r.l., per conto della Volley Modena al fine di proporle il trasferimento in quest'ultima società per la stagione agonistica 2025/2026.

L'allenatore della società esponente, Sig. M. F., ha dichiarato e provato di essere stato contattato più volte dall'incolpato al fine di incentivarlo al trasferimento presso altre società, oltre che per indurlo a convincere le atlete della MONTALE PALLAVOLO S.S.D. a r.l. a seguirlo ed a trasferirsi presso altre realtà pallavolistiche. Il Sig. M. F. ha, inoltre, aggiunto di essere stato contattato telefonicamente da dirigenti di alcune società, i quali riferivano di aver ricevuto proprio dall'incolpato il contatto telefonico, proprio per sondare la possibilità di acquisirne le prestazioni.

Occorre considerare che le azioni sopra descritte sono state perpetrate dall'incolpato in totale mala fede, in quanto effettuate senza il preventivo consenso del sodalizio dei tesserati in questione, oltre che senza il dovuto coinvolgimento di un relativo rappresentante.

Con il proprio comportamento il Sig. Borelli ha, quindi, violato i principi di lealtà, di correttezza, di probità, di rettitudine morale e sportiva, che ogni tesserato deve rispettare in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 18 dello Statuto del Coni, degli articoli 2 e 18 R.A.T. e degli articoli 1, 74 e 75 Reg. Giurisdizionale.

La mancata difesa dell'incolpato, sia nella fase istruttoria espletata dalla Procura Federale, sia nel presente giudizio, avvalora gli addebiti disciplinari allo stesso mossi.



P.Q.M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. **Borelli Fausto** per 4 (quattro) mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate.

Roma, 17 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Dicembre 2025